



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**Ordinanza n. 222 del 11/11/2020**

**Oggetto: Chiusura mercato settimanale per emergenza epidemiologica da COVID-19**

**IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**CONSIDERATO CHE** l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**PRESO ATTO** dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO CHE** l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la

necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica;

**RILEVATO** che durante lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì in Piazza Nassirya si registra una notevole mobilità di cittadini provenienti anche da i comuni limitrofi;

**DATO ATTO CHE** la negativa evoluzione epidemiologica in atto sul territorio comunale impone la necessità di attivare, in sede locale, misure sanitarie di prevenzione e di contenimento specificatamente riferite agli eventi sul suolo pubblico;

**VISTI** i DPCM, pubblicati in Gazzetta Ufficiale recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia ;

**VISTO** l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** lo Statuto Comunale

### **ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa:

**con decorrenza dal giorno 13 novembre 2020 e fino al 14/12/2020, la sospensione temporanea del mercato settimanale del venerdì che si svolge in Piazza Nassirya;**

### **DISPONE**

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonchè mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

### **AVVERTE**

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

### **AVVISA**

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica;

### DISPONE

- che la Polizia Locale del Comune di Castel San Giorgio e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
- ai Responsabili di Settore 5 – 7 - 8;
- al Comando di Polizia Locale di Castel San Giorgio;
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio;
- alla Prefettura U.T.G. di Salerno;
- alla Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale, 11/11/2020

